



ATTO DELIBERATIVO N°

DEL

Struttura Proponente:

Dipartimento di Prevenzione

507

08/04/2016

(Proposta N°)

(Data)

ORIGINALE ☐ COPIA ☐ ALLEGATI N° ☐

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE AUTORITA' COMPETENTE DELLA ASL FROSINONE IN
MATERIA DI SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI E DI SALUTE E
BENESSERE DEGLI ANIMALI

L'estensore: Dott. Giancarlo Pizzutelli

(Nome e Cognome)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Luigi MACCHITELLAParere del Direttore Amministrativo
Dott. Vincenzo Brusca☐ FAVOREVOLE ☐ NON FAVOREVOLE
(con motivazioni allegate al presente atto)

Data:

Firma:

Parere del Direttore Sanitario
Dott. Ssa Claudia Lucidi☐ FAVOREVOLE ☐ NON FAVOREVOLE
(con motivazioni allegate al presente atto)

Data:

Firma:

Il Funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non
comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui si imputa la spesa: NON COMPORTA SPESE

(Descrizione)

Visto del Funzionario addetto al controllo di budget:

Dott. Vincenzo BRUSCA

Data:

(Nome e Cognome)

(Firma)

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria
effettuata attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Responsabile del Procedimento:

Dott. Giancarlo PIZZUTELLI

(Nome e Cognome)

08/04/2016

(Data)

Il Dirigente

Dott. Giancarlo PIZZUTELLI

(Nome e Cognome)

08/04/2016

(Data)

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

- **VISTO** il decreto del Commissario ad ACTA 1° Aprile 2015 NU00134 con il quale è stato approvato l'Atto aziendale della ASL di Frosinone pubblicato con Bollettino ufficiale della Regione Lazio in data 21.04.2015 con n. 32 – Supplemento Ordinario n. 2
- **PRESO ATTO** che con l'Atto Aziendale sono state attribuite le Funzioni Amministrative e le relative competenze ai Direttori delle Diverse Strutture
- **VISTO** che l'art. 2 del Regolamento (CE) n. 853/2004 fornisce le seguenti definizioni:
 - “controllo ufficiale”: qualsiasi forma di controllo eseguita dall'autorità competente o dalla Comunità per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
 - “autorità competente”: l'autorità centrale di uno stato membro competente per l'organizzazione di controlli ufficiali o qualsiasi altra autorità cui è conferita tale competenza o anche, secondo i casi, l'autorità omologa di un paese terzo;
- **CONSIDERATO** che l'art. 2 del Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 193, avente titolo “Attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare ed applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore”, individua come Autorità Competenti il Ministero della Salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende Unità Sanitarie Locali, nell'ambito delle rispettive competenze;
- **CONSIDERATO** che la Sentenza n. 2893 del 9 giugno 2014 del Consiglio di Stato – Sez. III, nel confermare l'attribuzione all'Azienda Sanitaria Locale del ruolo di Autorità Sanitaria Competente in materia di tutela, benessere e salute degli animali, ha precisato che “la competenza del sindaco, quale autorità sanitaria locale ed ufficiale di governo, si radica nel caso in cui si debbano affrontare casi di emergenze sanitarie o di igiene pubblica che interessano la popolazione locale”; per cui il Sindaco – si legge sempre nella Sentenza – “è legittimato all'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti al fine di prevenire o eliminare gravi pericoli per l'incolumità dei cittadini (T.U.B.L. D.Lgs. 267/2000 – art. 25) e solo in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica”;
- **CONSIDERATO** che la modifica all'art. 54 del D.Lgs. 267/2000, apportata dalla Legge n. 125/20, sostanzialmente non varia la ripartizione dei compiti e dei ruoli tra enti in caso di emergenze, in quanto stabilisce che: “il Sindaco, quale ufficiale del Governo adotta con atto motivato provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana”;
- **CONSIDERATE** le definizioni del ruolo e dei poteri del Sindaco in materia di Sanità Pubblica e di Polizia Veterinaria richiamate anche da circolari e interPELLI del Ministero della Salute che, in sostanza, ribadiscono l'attribuzione alle ASL delle specifiche competenze e dei conseguenti poteri di adozione dei provvedimenti, mentre confermano il ruolo del Sindaco soltanto negli eventi straordinari sopra citati;
- **VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta del 29 luglio 2015, n. U00366, titolato “Recepimento dell'Intesa n. 177/CSR del 18/12/2014 concernente il “Piano Nazionale Integrato (PNI) 2015-2018”. Piano integrato dei controlli 2015-2018 (PRIC 2015-2018) sulla sicurezza alimentare, il benessere e la sanità animale;
- **CONSIDERATO** che la Direzione Regionale Affari Giuridici e Legislativi della Regione Lazio, richiamando la normativa nazionale e comunitaria, con Circolare n. 81982 del 01/7/2008 ha fornito precise indicazioni sulle seguenti questioni importanti:
 - a) a chi, all'interno della ASL compete l'adozione dei provvedimenti di carattere ordinatorio e cautelare;
 - b) se gli eventuali ricorsi possano essere proposti in via gerarchica alla Presidenza della Giunta Regionale o al Dipartimento di Prevenzione delle ASL;

- CONSIDERATO** che con il Regolamento CE n 882/04 vengono attribuite all'Azienda Sanitaria Locale le funzioni di Autorità Competente in materia di controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- CONSIDERATA** la nota della Regione Lazio del 09/7/2015, prot. 371788, avente per oggetto "Autorità competente";
- PRESO** atto che l'art. 9 del Regolamento CE 882 del 29 aprile 2004 definisce le modalità con cui l'Autorità Competente elabora le relazioni sui controlli ufficiali effettuati;
- RILEVATO** che l'art. 54 del Regolamento in trattazione definisce la gradualità delle misure che l'Autorità Competente deve adottare qualora, nel corso di un controllo ufficiale, individui una non conformità alla normativa in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, mediante:
- imposizioni di procedure di igienizzazione o di qualsiasi altra azione ritenuta necessaria per garantire la sicurezza dei mangimi e degli alimenti, la conformità alle normative vigenti in materia di mangimi e alimenti, di salute e benessere degli animali;
 - restrizione o divieto dell'immissione sul mercato dell'importazione o dell'esportazione di mangimi, alimenti o animali;
 - monitoraggio e, se necessario, provvedimento di richiamo, ritiro o distruzione di mangimi o alimenti non conformi;
 - autorizzazione dell'uso di mangimi o di alimenti per fini diversi da quelli originariamente previsti;
 - sospensione delle operazioni o la chiusura in toto o in parte dell'azienda interessata per un appropriato periodo di tempo;
 - sospensione o revoca del riconoscimento dello stabilimento, secondo le direttive regionali vigenti;
 - adozione delle misure di cui all'art. 19 del Reg. 882/04 CE sulle partite provenienti da paesi terzi;
 - adozione di qualsiasi altra misura ritenuta opportuna dall'Autorità Competente.
- TENUTO** conto che le azioni di cui sopra sono procedimenti amministrativi che devono seguire le previsioni generali del procedimento amministrativo di cui alla legge 241/1990 (articoli 4-5-6) s.m.i. e delle successive norme in merito alla semplificazione del procedimento amministrativo;
- RITENUTO**, sulla scorta delle precedenti considerazioni, di individuare nel Dipartimento di Prevenzione e nelle afferenti UU.OO.CC. le Strutture alle quali conferire le funzioni di Autorità Competente ai sensi del richiamato Regolamento CE 882/2004 e del D.Lgs 193/2007,
- RITENUTO** altresì opportuno di dover delegare, nell'esercizio delle funzioni di autorità competenti, nell'ambito della ASL stessa le varie funzioni alle diverse Strutture e alle diverse figure professionali afferenti l'Area della Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria del Dipartimento di Prevenzione, secondo le seguenti modalità:
- Il Responsabile della U.O.S. o, in caso di assenza o di vacanza dell'incarico, il Dirigente appositamente delegato, in base a quanto rilevato a seguito di controlli ufficiali o alle proposte del personale con funzioni ispettive, a seguito di sopralluogo, adotta atti di carattere ordinatorio e cautelare, nel caso di rilievi di non conformità/provvedimenti indicati alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) del citato regolamento CE/882/2004;
 - Il personale con funzioni ispettive (Dirigenti Medici, Dirigenti Medici Veterinari, Dirigenti Biologi, Tecnici della Prevenzione) che accerta e documenta sul campo una non conformità, adotta provvedimenti di carattere cautelare immediatamente esecutivi, al fine di ridurre a livelli accettabili i rischi derivanti dalla non conformità stessa (lettere a - b dell'art. 54 Regolamento CE/882/2004) e adotta il provvedimento di "blocco ufficiale", procedura con cui l'autorità competente fa sì che gli animali, alimenti e mangimi non siano rimossi o manomessi in attesa di una decisione sulla loro destinazione;
 - Il personale con funzioni ispettive (Dirigenti Medici, Dirigenti Medici Veterinari, Dirigenti Biologi, Tecnici della Prevenzione) nel corso della propria attività, a tutela della salute pubblica, ravvisi la necessità di intervenire d'urgenza con l'emissione di un provvedimento di carattere ordinatorio, prima di adottare il suddetto provvedimento, dovrà contattare il Responsabile della U.O. ed acquisire il suo nulla osta a procedere; l'atto ordinatorio sarà convalidato dallo stesso entro le 48 ore successive. Per detti provvedimenti di carattere impositivo si dovrà utilizzare un modello contenente i seguenti dati:

- Riferimento all'identificativo del verbale di accertamento (verbale ispettivo o check-list);
- Descrizione della/e non conformità rilevata/e con il relativo criterio violato;
- Provvedimento adottato dalla AC e relative motivazioni;
- Termine entro il quale provvedere alla risoluzione della/e non conformità;
- Se del caso, descrizione delle azioni correttive che l'OSA/OSM riferisce di voler intraprendere e relative valutazioni da parte dell' A.C.;
- Ove necessario, ulteriori provvedimenti adottati;
- Informazione sui diritti di difesa;
- Timbro e firma dell'operatore di vigilanza proponente e del Dirigente convalidante;
- Informazioni sui diritti di ricorso avverso a tali decisioni e sulla procedura e sui termini applicabili.

Con successivo provvedimento sarà approntato un modello standard.

4. Al Direttore della U.O.C. o, in caso di assenza o di vacanza dell'incarico al Dirigente all'uopo incaricato, infine spetta il compito della Supervisione al controllo Ufficiale e l'esame di eventuali ricorsi presentati in via gerarchica dall'OSA avversi ai provvedimenti di cui sopra con la possibilità di presentare memorie e documenti. Infatti, a tale ultimo riguardo, si deve tener presente che la procedura operativa per il ricorso è determinata dalla nota della Regione Lazio n. 371788 del 9 Luglio 2015 che recita: "Il ricorso deve essere proposto alla ASL ed in particolare ai dirigenti titolari di funzioni amministrative e gestionali, che si pongono in una posizione di sovra-ordinazione rispetto a colui che ha adottato il provvedimento stesso. Infatti, il ricorso gerarchico cosiddetto proprio è previsto dall'art. 1 c. del DPR 1199/1971 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), che recita: "Contro gli atti amministrativi non definitivi è ammesso ricorso in unica istanza all'organo sovraordinato, per motivi di legittimità e di merito, da parte di chi vi abbia interesse".
Invece, nel caso del cosiddetto ricorso improprio, esso viene presentato ad un organo della pubblica amministrazione che non ha rapporti di tipo gerarchico con l'amministrazione che ha prodotto l'atto. In questa evenienza, sarà possibile ricorrere al TAR o al Presidente della Repubblica, per impugnare il provvedimento amministrativo definitivo.

- ACQUISITO il parere favorevole del Comitato di Dipartimento di Prevenzione

P R O P O N E

- 1) Di identificare nel Dipartimento di Prevenzione e nelle relative UU.OO.CC. competenti le Strutture alle quali conferire le funzioni di Autorità Competente ai sensi del Regolamento CE n. 882/2004,;
- 2) Di conferire, conseguentemente, le funzioni e le competenze di Autorità Competente alle sotto indicate Strutture Aziendali:
 - Dipartimento di Prevenzione
 - Struttura Complessa Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN);
 - Struttura Complessa Veterinaria Sanità Animale (AREA A);
 - Struttura Complessa Veterinaria Igiene degli Alimenti di Origine Animale (AREA B);
 - Struttura Complessa Veterinaria Igiene degli Allev. e delle Produzioni Zootecniche (AREA C)
- 3) Di attribuire alle stesse il compito di assicurare il rispetto di quanto previsto dal Regolamento CE 882/2004, nell'ambito delle rispettive competenze e connesse responsabilità, così come previste e disciplinate dal Decreto Legislativo n 502 del 30/12/1992 e s.m.i., tenuto conto che "ai Dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno nonché la gestione finanziaria tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa della gestione e dei relativi risultati";
- 4) Di stabilire che il personale ispettivo dell'Azienda Sanitaria Locale, in qualità di organo di controllo dell'Autorità Competente, ai sensi dell'art. 54 del Reg. CE 882/04, è tenuto ad intervenire in caso di riscontro di non conformità mediante l'adozione delle seguenti misure:
 - a) imposizioni di procedure di igienizzazione o di qualsiasi altra azione ritenuta necessaria per garantire la sicurezza dei mangimi e degli alimenti, la conformità alle normative vigenti in materia di mangimi e

alimenti, di salute e benessere degli animali;

b) restrizione o divieto dell'immissione sul mercato dell'importazione o dell'esportazione di mangimi, alimenti, animali;

c) monitoraggio e, se necessario, provvedimento di richiamo, ritiro o distruzione di mangimi o alimenti non conformi;

d) autorizzazione dell'uso di mangimi o di alimenti per fini diversi da quelli originariamente previsti;

e) sospensione delle operazioni o la chiusura in toto o in parte dell'azienda interessata per un appropriato periodo di tempo;

f) sospensione o revoca del riconoscimento dello stabilimento, secondo le direttive regionali vigenti;

g) adozione delle misure di cui all'art. 19 del Reg. 882/04 CE sulle partite provenienti da paesi terzi;

h) adozione di qualsiasi altra misura ritenuta opportuna dall'Autorità Competente.

5) Di stabilire, anche alla luce della nota della Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria Regione Lazio prot. n. 371788 del 09/7/2015, di dover delegare, nell'esercizio delle funzioni di autorità competenti, nell'ambito della ASL stessa le varie funzioni alle diverse Strutture e alle diverse figure professionali afferenti l'Area della Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria del Dipartimento di Prevenzione, secondo le seguenti modalità:

1. Il Responsabile delle U.O.S. o, in caso di assenza o di vacanza dell'incarico, il Dirigente appositamente delegato, in base a quanto rilevato a seguito di controlli ufficiali o alle proposte del personale con funzioni ispettive, a seguito di sopralluogo, adotta atti di carattere ordinatorio e cautelare, nel caso di rilievi di non conformità/provvedimenti indicati alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) del citato regolamento CE/882/2004;

2. Il personale con funzioni ispettive (Dirigenti Medici, Dirigenti Medici Veterinari, Dirigenti Biologi, Tecnici della Prevenzione) che accerta e documenta sul campo una non conformità, adotta provvedimenti di carattere **cautelare** immediatamente esecutivi, al fine di ridurre a livelli accettabili i rischi derivanti dalla non conformità stessa (lettere a – b art. 54 Regolamento CE/882/2004) e adotta il provvedimento di "blocco ufficiale", procedura con cui l'autorità competente fa sì che gli animali, alimenti e mangimi non siano rimossi o manomessi in attesa di una decisione sulla loro destinazione;

3. Il personale con funzioni ispettive (Dirigenti Medici, Dirigenti Medici Veterinari, Dirigenti Biologi, Tecnici della Prevenzione) nel corso della propria attività, a tutela della salute pubblica, ravvisi la necessità di intervenire d'urgenza con l'emissione di un provvedimento di carattere **ordinatorio**, prima di adottare il suddetto provvedimento, dovrà contattare il Responsabile della U.O.S ed acquisire il suo nulla osta a procedere; l'atto ordinatorio sarà convalidato dallo stesso entro le 48 ore successive.

Per detti provvedimenti di carattere impositivo si dovrà utilizzare un modello contenente i seguenti dati:

- Riferimento all'identificativo del verbale di accertamento (verbale ispettivo o check-list);
- Descrizione della/e non conformità rilevata/e con il relativo criterio violato;
- Provvedimento adottato dalla AC e relative motivazioni;
- Termine entro il quale provvedere alla risoluzione della/e non conformità;
- Se del caso, descrizione delle azioni correttive che l'OSA/OSM riferisce di voler intraprendere e relative valutazioni da parte dell' A.C.;
- Ove necessario, ulteriori provvedimenti adottati;
- Informazione sui diritti di difesa;
- Timbro e firma dell'operatore di vigilanza proponente e del Dirigente convalidante;
- Informazioni sui diritti di ricorso avverso a tali decisioni e sulla procedura e sui termini applicabili.

Con successivo provvedimento sarà approntato un modello standard

4. Al Direttore della U.O.C. o, in caso di assenza o di vacanza dell'incarico, al Dirigente all'uopo incaricato, infine spetta il compito della Supervisione e dell'esame di eventuali ricorsi presentati dall'OSA avversi ai provvedimenti di cui sopra con la possibilità di presentare memorie e documenti. Infatti, a tale ultimo riguardo, si deve tener presente che la procedura operativa per il ricorso è determinata dalla nota della Regione Lazio n. 371788 del 9 Luglio 2015 che recita: "Il ricorso deve essere proposto alla ASL ed in particolare ai dirigenti titolari di funzioni amministrative e gestionali, che si pongono in una posizione di sovra-ordinazione rispetto a colui che ha adottato il provvedimento stesso. Infatti, il ricorso gerarchico cosiddetto proprio è previsto dall'art. 1 c del DPR 1199/1971 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), che recita: "Contro gli atti

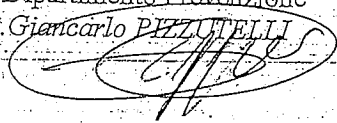
amministrativi non definitivi è ammesso ricorso in unica istanza all'organo sovraordinato, per motivi di legittimità e di merito, da parte di chi vi abbia interesse".

Invece, nel caso del cosiddetto ricorso improprio, esso viene presentato ad un organo della pubblica amministrazione che non ha rapporti di tipo gerarchico con l'amministrazione che ha prodotto l'atto. In questa evenienza, sarà possibile ricorrere al TAR o al Presidente della Repubblica, per impugnare il provvedimento amministrativo definitivo.

- 6) Di dare atto, per quanto attiene le sanzioni amministrative, che la predetta nota della Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria Regione Lazio del 09/7/2015, prot. n. 371788, rimanda alle disposizioni della Legge Regionale n. 30/1994. Tale norma, infatti, ha delegato le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative in materie di competenza regionali ai Sindaci dei Comuni nel cui territorio sono state commesse le violazioni. Pertanto, come confermato anche da Circolari esplicative dell'Area regionale Tributi, ai sensi dell'art. 2 della citata L. n. 30/1994 l'autorità amministrativa competente ad emettere ordinanza - ingiunzione (art. 18 della legge n. 689/1981) e, conseguentemente a ricevere il rapporto dal funzionario accertatore, è il Comune nel cui territorio è avvenuta la violazione ed è quindi sempre all'Amministrazione Comunale che devono essere inoltrati dal soggetto interessato eventuali scritti difensivi o richiesta di audizione orale.
- 7) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta l'assunzione di alcun onere di spesa;
- 8) Di inviare copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale, per quanto di competenza;
- 9) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi del comma 1 dell'art. 1 quater della Legge n. 241/90.

Il Direttore del Dipartimento Prevenzione

Dott. Giancarlo PEZZUTELLI



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

LETTA E VALUTATA la suesposta proposta, presentata dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione;

VISTO il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la proposta così formulata, rendendola disposta.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Luigi MACCHITELLA)

Il Responsabile dell'U.O.C. Affari Generali, Contatti e Supporto all'Attività Legale Azienda USL
rosione

ATTESTA CHE

000642

05 MAG. 2016

dell' deliberazione è pubblicata all' Albo Pretorio nell' elenco N° _____ del _____

05 MAG. 2016

prot. n°

67

è stata trasmessa al Collegio Sindacale il _____

05 MAG. 2016

al _____

20 MAG. 2016

e pubblicata all' albo Pretorio dal _____
e esecutiva dalla data di adozione.



Il Direttore Affari Generali,
Contatti e Supporto dell' Attività Legale
(Dr. ssa Ornella Falcone)

[Handwritten signature]